

## LEGGE 8 GIUGNO 1966, N. 424

Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico.

(giurisprudenza di legittimità)

1. Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.

2. La pensione e gli altri trattamenti previsti dal precedente art. 1, che siano stati perduti, ridotti o sospesi, sono ripristinati integralmente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano, comunque titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente art. 1.

(giurisprudenza di legittimità)

4. La pensione e gli altri trattamenti previsti dagli artt. 1 e 3 della presente legge sono sequestrabili e pignorabili per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente.

Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno subito dall'Amministrazione può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.

La pensione, comunque, non può essere sottoposta a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore ad un quinto, valutato al netto di ritenuta (1).

*(1) Con sentenza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 225 (Gazz. Uff. 9 luglio 1997, n. 28 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, L. 8 giugno 1966, n. 424, e 21 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile. La stessa Corte, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 438 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545 del codice di procedura civile.*